



Ministero Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma, - 4 DIC. 2006

Prot. n. 58761/usc.

Allegati

Alla Microrex s.p.a
Via Buggianese 240
51019 Ponte Buggianese
(PI)
(nota n. 090768 del 8.11.06)

OGGETTO: Omologazione Vista Red.

Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine, si comunica che la ripresa video effettuata dal sistema di vostra produzione, denominato "Vista Red", è perfettamente legittimato ad essere utilizzato quale documentatore di infrazione. E' evidente che il filmato offre una visione completa dell'infrazione commessa, non lasciando dubbi sulla modalità dell'evento. E' possibile, inoltre, estrapolare dall'intera ripresa anche dei singoli frame, che si traducono nei fotogrammi che documentano i due momenti salienti dell'infrazione commessa, vale a dire lo scavalco della linea di arresto e l'impegno del centro dell'intersezione con il semaforo indicante la luce rossa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n. 162 del 23.02.2006 - Documentatori fotografici di infrazioni - MICROREX SPA - Via Buggianese, 249 - Ponte Buggianese (PT)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione Prot. n. 162

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA l'istanza presentata in data 16 giugno 2005, dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT), tesa ad ottenere l'approvazione del dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, denominato "VISTA-RED";

VISTO il voto n. 240/05, reso nella adunanza del 17 novembre 2005, acquisito agli atti di questo Ufficio in data 9 febbraio 2006, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo, con la prescrizione che l'alimentazione delle spire, prevista a 50Hz, avvenga attraverso un trasformatore di isolamento o con sistemi a tensione di sicurezza (<50 V o preferibilmente <24V); e con la raccomandazione che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema, con specifiche valutazioni sulla idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle effettive condizioni di impiego;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT), con la prescrizione che l'alimentazione delle spire, prevista a 50Hz, avvenga attraverso un trasformatore di isolamento o con sistemi a tensione di sicurezza (<50 V o preferibilmente <24V), e con la raccomandazione che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema, con specifiche valutazioni sulla idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle effettive condizioni di impiego.

Art.2. Il dispositivo denominato "VISTA-RED" può essere utilizzato sia in ausilio all'operatore di polizia, sia in modalità automatica senza la presenza dell'organo di polizia, per l'accertamento della infrazione di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa.

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Roma, 23.02.2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma 11.12.06

Prot. n.60298

Allegati 1

Alla soc. Microrex s.p.a
Via Buggianese,29
Ponte Buggianese

OGGETTO: estensione di approvazione del dispositivo "Vista-Red" alla versione con telecamera Panasonic CW 960.

Si trasmette il decreto dirigenziale di pari numero e data con il quale questo Ministero ha omologato approvato.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Francesco Mazziotta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Mazziotta', written over the printed name of the technical director.



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n° 60278

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006 ,con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTA l'istanza in data 29 giugno 2006,pervenuta a questo Ufficio in data 27 ottobre 2006, della Ditta Microrex s.p.a tesa ad ottenere l'estensione dell'approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale è impiegata una telecamera Panasonic modello CW 960,in sostituzione della precedente telecamera Panasonic mod.CW860;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che la sostituzione della telecamera non influisce sulla corretta acquisizione delle immagini ;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", alla versione con telecamera Panasonic modello CW 960, prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT).
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1,2 e3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006.
- Art.3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162 .

Roma, 14.10.2006


IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007 n. 271)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 57768

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, che regola le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art. 201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi l'attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso

dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTO il Decreto Dirigenziale n.60298, in data 11 dicembre 2006, con il quale è stata concessa l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale è impiegata una telecamera Panasonic modello CW 960, in sostituzione della precedente telecamera Panasonic mod.CW860;

Vista l'istanza in data 19 dicembre 2007, integrata in data 20 febbraio 2008, con la quale la soc. Microrex s.p.a ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi mod. UF 300 e mod.UF500;

VISTO il voto n. 54/2008, reso nell'adunanza dell'8 maggio 2008, pervenuto a questo Ufficio il 3 luglio 2008, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha reso parere favorevole all'approvazione con la raccomandazione che sia implementata la documentazione sull'efficacia ed affidabilità del dispositivo integrativo e con la prescrizione che in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico in relazione agli interventi di manutenzione ;

VISTA la nota in data 7 luglio 2008 con la quale la soc. Microrex s.p.a. ha trasmesso la documentazione aggiuntiva in evasione alla raccomandazione del citato voto n. 54;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", alla versione con illuminatore alogeno agli infrarossi mod. UF 300 e mod.UF500, prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a., con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT), con la prescrizione che in fase di installazione deve essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico in relazione agli interventi di manutenzione .
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1,2 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006.
- Art.3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162 in data 23 febbraio 2006, e del D.D. n.60298 in data 11 dicembre 2006.

Roma, 11 LUG. 2008

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 103

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso

dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006 ,con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "VISTA-RED", prodotto dalla ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTO il decreto dirigenziale n.60298 , in data 11 dicembre 2006,con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con telecamera Panasonic modello CW 960;

VISTO il decreto dirigenziale n. 57768,in data 11 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi mod. UF 300 e mod.UF500;

VISTA l'istanza in data 29 novembre 2011,della ditta Microrex s.p.a.,ora con sede in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT),tesa ad ottenere l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale sono stati sostituiti il faro Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500 con il faro Tecno System mod.RL300N-RL300S e il video registratore Panasonic mod. WJ-HD316 con il modello Panasonic WJ-HD616;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che le modifiche hardware, apportate al dispositivo, non influiscono sulla corretta acquisizione delle immagini essendo anzi migliorative;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", alla versione con il faro Tecno System mod.RL300N-RL300S e il video registratore modello Panasonic WJ-HD616,prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT).
- Art.2. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1,2 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006, e nell'art 1 del D.D.n.57768 in data 11 luglio 2008.
- Art.3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162 in data 23 febbraio 2006 , del D.D. n.60298 ,in data 11 dicembre 2006, e D.D. n.57768 in data 11 luglio2008.

Roma, 11.1.2012

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)





Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 233 del 10.1.2013

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in

infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione,l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione,la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006 ,con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "VISTA-RED", prodotto dalla ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTO il decreto dirigenziale n.60298 , in data 11 dicembre 2006,con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con telecamera Panasonic modello CW 960;

VISTO il decreto dirigenziale n. 57768,in data 11 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi mod. UF 300 e mod.UF500;

VISTO il decreto dirigenziale n.103,in data 11 gennaio 2012, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a.,ora con sede in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT), l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale sono stati sostituiti il faro Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500 con il faro Tecno System mod.RL300N-RL300S e il video registratore Panasonic mod. WJ-HD316 con il modello Panasonic WJ-HD616;

VISTA la domanda in data 27 novembre 2012 con la quale la soc. Microrex s.p.a ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con una nuova telecamera Panasonic denominata WV-CW590 in luogo del modello CW960,uscita di produzione, e contestuale richiesta di estensione di approvazione per le applicazioni ricadenti nell'art.146,comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che le modifiche hardware apportate al dispositivo non influiscono sulla corretta acquisizione delle immagini essendo anzi migliorative, e che il sistema è in grado di rilevare le infrazioni di cui all'art.146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992;

DECRETA

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT), alla versione con la telecamera denominata WV-CW590 ed alle applicazioni ricadenti nelle previsioni dell'art.146,comma 3,del decreto legislativo n.285/1992.

- Art.2. Il dispositivo "VISTA-RED", quale documentatore di infrazioni di passaggio con semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
- Art.3. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006, e nell'art. 1 del D.D.n.57768 in data 11 luglio 2008.
- Art.4. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162, in data 23 febbraio 2006. Qualora il dispositivo sia abbinato con le approvazioni concesse dovranno essere riportati anche gli estremi dei corrispondenti decreti n.57768, in data 11 luglio 2008, o n.103, in data 11 gennaio 2012, secondo i casi.

Roma,


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 265

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006 ,con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", prodotto dalla ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTO il decreto dirigenziale n.60298 , in data 11 dicembre 2006,con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con telecamera Panasonic modello CW 960;

VISTO il decreto dirigenziale n. 57768,in data 11 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500;

VISTO il decreto dirigenziale n.103,in data 11 gennaio 2012, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a., con nuova sede in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT), l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale sono stati sostituiti il faro Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500 con il faro Tecno System mod.RL300N-RL300S e il video registratore Panasonic mod. WJ-HD316 con il modello Panasonic WJ-HD616;

VISTO il decreto dirigenziale n.233,in data 10 gennaio 2013, con il quale è stata concessa alla soc. Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con telecamera denominata WV-CW590 ed approvata la funzione di rilevamento delle infrazioni di cui all'art.146,comma 3,del decreto legislativo n.285/1992;

VISTA l'istanza in data 16 settembre 2013, integrata con atti pervenuti in data 15 gennaio 2014, con la quale la soc. Microrex ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" anche per la funzione di rilevamento delle infrazioni al comma 2, dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992,con riferimento al superamento della linea di arresto in corrispondenza di impianto semaforico in presenza di luce rossa;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT),alla funzione di rilevamento delle infrazioni al comma 2,dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992,con riferimento al superamento della linea di arresto in corrispondenza di impianto semaforico in presenza di luce rossa, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater, dell'art.201, del decreto legislativo n.285/1992.
- Art.2. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite

prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione nella versione aggiornata.

- Art.3. Il dispositivo "VISTA-RED" quale documentatore di infrazioni in corrispondenza di impianti semaforici in presenza di luce rossa, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
- Art.4. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006, e nell'art. 1 del D.D.n.57768 in data 11 luglio 2008.
- Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162, in data 23 febbraio 2006. Qualora il dispositivo sia configurato secondo le estensioni di approvazione concesse dovranno essere riportati anche gli estremi dei corrispondenti decreti n. 60298, in data 11 dicembre 2006, n.57768, in data 11 luglio 2008, n.103, in data 11 gennaio 2012, e n.233, in data 10 gennaio 2013, secondo i casi.

Roma, 20.1.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)